



ALLEGATO "C"

Prov. Direttore SDS n.19 del 30.11.17

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per l'Area Pratese relativo al Lotto ___ (da 5 a 8)

TRA

il **Consorzio Società della Salute Area Pratese** (nel seguito per brevità, "l'Amministrazione") con sede legale in Prato, Piazza del Comune, n. 2, (codice fiscale e partita IVA 01975410976), in persona del Direttore Dott. Michele Mezzacappa, giusta poteri conferiti dalla Legge e dalla disposizione di nomina con decreto del Presidente n. 2 del 30/11/2017

E

_____, sede legale in ____, Via ____ n.____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, partita IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n.____, partita IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n.____, partita IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO

- che con avviso pubblico del 28 febbraio scorso (rettificato il 9 marzo) INPS ha riaperto il bando per il progetto Home Care Premium (HCP) per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2018, con l'intento di erogare prestazioni dirette e indirette a supporto delle persone con disabilità. Quindi sia trasferimenti monetari per il

pagamento di badanti con regolare assunzione, sia erogazione di prestazioni di assistenza e di supporto forniti da Enti convenzionati.

- che l'accesso è riservato ai **lavoratori e pensionati del comparto pubblico**. Home Care Premium infatti attinge le risorse da uno specifico fondo alimentato dagli stessi dipendenti pubblici. Contributi e servizi di assistenza alla persona verranno erogati secondo graduatorie che INPS provvederà a redigere e pubblicare riferendosi alla gravità della disabilità, alle necessità assistenziali e al livello ISEE.
- che la Società della Salute Area Pratese ha aderito al bando e sottoscritto successivamente apposito accordo per la gestione del modello assistenziale, relativamente ai soggetti aventi diritto alle prestazioni integrative.
- che la Società della Salute, per il finanziamento dei servizi tra cui il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale impiega risorse Inps a norma dell'art. 12 comma 1 dell'accordo sottoscritto.
- che, tenuto conto di quanto sopra, i contratti di fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario in base alle modalità e ai termini indicati nel presente accordo quadro nonché nei limiti dei trasferimenti di risorse effettuati dall'Inps;
- che in esecuzione di quanto precede, l'Amministrazione ha indetto con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ___ del ___ e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ___ del ___, una procedura aperta per la stipula di accordi quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, per ciascuno dei lotti per la fornitura di servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
- che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti della Società della Salute Area Pratese, rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro _____ = (_____/_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro;
- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione Contraente**: la Società della Salute Area Pratese in qualità di stazione appaltante di cui all'art. 3, comma 1, lett. o), D. Lgs. n. 50/2016;
- c) **Fornitore**: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
- e) **Capitolato Speciale**: il documento allegato al presente atto che disciplina le caratteristiche del servizio e gli adempimenti ad esso correlati;
- f) **Appalto Specifico o contratto di fornitura**: contratto che si perfeziona con la ricezione (e nei limiti) degli Ordini di fornitura dell'Amministrazione;
- g) **Ordine di fornitura**: l'atto inviato dall'Amministrazione al Fornitore, con il quale l'Amministrazione medesima affida il servizio in favore dell'utenza.

Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Speciale), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica/Progetto di Gestione del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).

3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via graduata:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per per la Società della Salute Area Pratese, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- e) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- g) dal Codice deontologico degli appalti comunali approvato con deliberazione della Giunta del Comune di Prato n. 726 del 4/10/2005 di cui il Fornitore dichiara aver preso visione e di accettare;

4. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo 3 - Oggetto e valore dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte dell'Amministrazione dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di assistenza domiciliare socio-assistenziale in favore di utenti anziani, anche non autosufficienti, o disabili, presenti sul territorio dell'Area Pratese, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.

2. Il presente Accordo Quadro, relativo al Lotto ____ (*indicare n° del Lotto*) è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione dell'Ordine di fornitura (e nei limiti dello stesso) inviato dall'Amministrazione, quale affidamento dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

3. Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € _____ (*indicare valore quadriennale del Lotto aggiudicato*) IVA esclusa, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che potranno essere affidati nel quadriennio 2018-2021 in virtù dell'Accordo Quadro medesimo.

4. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:

a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati;

b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore;

c. all'invio degli ordini di fornitura al Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura nei limiti degli ordini di fornitura medesimi.

5. L'Amministrazione contraente può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un nuovo contraente sostituisca quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle circostanze di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione contraente può apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

5. *(eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione contraente esegue in corso d'esecuzione del contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 anni con decorrenza dall'anno 2018 ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.

2. La predetta durata dell'Accordo Quadro non potrà essere rinnovata salva la possibilità per l'Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento di prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.

4. L'Amministrazione si riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula del contratto d'appalto, l'attivazione del servizio mediante preavviso di dieci giorni all'aggiudicatario. In tal caso questa si impegna ad attivare il servizio nel rispetto di tutte le norme previste dall'Accordo Quadro e dai suoi Allegati.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere di disdetta.

6. Nel caso di cambio di gestione, per scadenza del contratto ovvero qualsivoglia altra causa di cessazione anticipata dello stesso, la Ditta affidataria si impegna per almeno i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per la Stazione appaltante.

Articolo 5 - Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. Salvo quanto specificato all'art. 15 del Capitolato Speciale, il corrispettivo per ciascun appalto specifico è determinato dall'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo orario di cui all'offerta economica ed il numero di ore di servizio effettuate, i quali rappresentano quindi un vincolo per il Fornitore.

2. La quantità di servizio richiesto sarà dipendente, oltre che dal rapporto tra risorse stanziare e offerta economica del Fornitore, anche da variazioni legate alla domanda, sia per eccesso che per difetto e pertanto non sussiste impegno per l'Amministrazione alla garanzia di prestazione di servizio per alcun monte ore minimo.

3. Il presente Accordo Quadro è finanziato, da risorse Inps nell'ambito del progetto HCP, così come descritto nel progetto. Ciò considerato, gli Appalti Specifici verranno stipulati alla luce del presente Accordo Quadro.

Articolo 6 - Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dall'Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite all'Articolo 3 e 5 del presente atto.

2. Fermo quanto stabilito in altre Parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:

- determinerà l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
- prevederà il pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii.;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica, ivi compresa la clausola di revisione periodica dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Articolo 7 - Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni pattuite.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni

caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di sicurezza, di riservatezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Appalti Specifici; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati negli Ordini di Fornitura.

6. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione Contraente interessata.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Amministrazione per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso del requisito dell'accreditamento ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 82/2009 e ss.mm.ii. ovvero, ancora, di alcuno dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 d. lgs. 50/2016 o di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica

amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 – Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione Contraente per la prestazione del servizio oggetto di ciascun Appalto Specifico sono stabiliti secondo i criteri e nei termini di cui al Capitolato Speciale.

2. I corrispettivi di cui al precedente comma saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell'Amministrazione Contraente. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che l'Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 11 del presente Articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. L'Amministrazione Contraente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del R.T.I., che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente.

11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione Contraente direttamente a favore di ciascun membro del R.T.I.. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del R.T.I. medesimo.

In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membre del R.T.I. e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 – Penali

1. Il Fornitore è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio ovvero, non ottemperi alle prescrizioni contrattuali del presente accordo quadro e/o relativi allegati.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potrà essere applicata al Fornitore una penale oscillante tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto, fatta salva la possibilità di risoluzione contrattuale prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale.

4. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo Articolo 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

6. La richiesta e/o il pagamento di penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Articolo 11 – Garanzia definitiva

1. A garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni assunte dal Fornitore attraverso il presente accordo quadro, dell'esecuzione dei servizi nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, il Fornitore medesimo ha prestato fidejussione bancaria/polizza fideiussoria de _____ emessa in _____ n. _____ del _____ per l'importo di € _____, avente validità fino al _____, autenticata nelle firme dal dott. _____ Notaio in _____, in data _____, con il n° _____ di Repertorio.

2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore dell'Amministrazione Contraente, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario nonché la non opponibilità nei confronti dell'Amministrazione del mancato pagamento del premio da parte del debitore garantito.

3. La garanzia di cui al precedente comma 1 è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

5. Le garanzie coprono altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

7. La garanzia prestata in favore dell'Amministrazione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della medesima Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione Contraente per la garanzia rilasciata in suo favore.

9. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal beneficiario.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ed i correlati Contratti di Fornitura derivanti dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 12 – Risoluzione

1. In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione contraente, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'Articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'Articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
- d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
- e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 (Importi dovuti e fatturazione), 14 (Trasparenza), 15 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 21 (Divieto di cessione del contratto. Subcontratti) del presente atto.
- j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- l) nell'ipotesi di frode posta in essere dal Fornitore;
- m) in caso di applicazione reiterato di penali superiore a tre nel corso dell'anno.

3. Inoltre, l'Amministrazione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo Quadro e/o suoi Allegati o con i singoli Contratti di Fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, l'Amministrazione Contraente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i di Fornitura, l'Amministrazione, avrà diritto di escutere la rispettiva garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

8. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per uno dei casi di cui al presente articolo o per altre ipotesi in cui sia configurabile un comportamento doloso o colposo del Fornitore, sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare il servizio a terzi in danno al soggetto aggiudicatario. A quest'ultimo sono addebitate le maggiori spese che la Stazione appaltante dovesse sostenere in aggiunta a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali di legge.

9. Ove si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Fornitore in caso di risoluzione del contratto, si procederà a interpellare la ditta seconda classificata al fine di stipulare il contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso negativo, si procederà a interpellare le successive ditte classificate utilmente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, con addebito all'Impresa inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Qualora nessuna delle ditte interpellate fosse disponibile per l'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito all'Impresa inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Articolo 13 – Recesso

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in

possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

4. L'Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto di Fornitura, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

5. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

6. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e legittima il recesso dai singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il singolo Contratto di Fornitura e l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile per la privacy il rappresentante legale dell'impresa.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 16 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.

2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Speciale.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.

Articolo 17 - Cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e/o il Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro.

3. Tenuto conto di quanto indicato in premessa sub a), l'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere sia l'Accordo Quadro sia i correlati Contratti di Fornitura ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro e/o i relativi Contratti di Fornitura, sarà competente in via esclusiva il Foro di Prato, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'Articolo 13, D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge.

3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.comune.prato.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21 – Divieto di cessione del contratto. Subcontratti

1. La cessione del contratto è vietata, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del vigente Codice dei Contratti Pubblici.

Articolo 22 - Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore, nei termini indicati all'art. 13 del Capitolato Speciale, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 23 - Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Prato, li ____ ____

SOCIETA' DELLA SALUTE

IL FORNITORE
